

COMUNE DI CAPENA

PROVINCIA DI ROMA

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
(UFFICIO DISTRIBUZIONE ACQUE)

REGOLAMENTO IDRICO COMUNALE

APPROVATO IL

CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N°

ART.1 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E PRESSIONE IN RETE

1. L'Amministrazione Comunale di Capena somministra acqua nel proprio territorio nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione delle reti di distribuzione comunali in esercizio con regolari contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.

2. Per le zone non servite di reti comunali e per le quali l'Amministrazione Comunale non stia comunque procedendo alla urbanizzazione, si potrà concedere la somministrazione idrica a condizione che l'impianto di distribuzione sia realizzato a cura a cura e spese del richiedente previa specifiche prescrizioni e verifiche del settore tecnico del Comune.

3. In tutti i casi nei quali per la temporanea mancanza di pressione in rete, non sia possibile alimentare i piani più elevati dei fabbricati, gli utenti dovranno provvedere, previa autorizzazione del comune, al sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria, per una regolare alimentazione degli stessi.

4. L'acqua viene somministrata con le norme del presente regolamento, che fanno parte integrante di tutti i contratti di utenza, anche se in essi non integralmente trascritte.

5. In caso di utenze particolari il contratto di somministrazione sarà disciplinato, oltre che dalle norme del presente regolamento, anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.

6. In caso di concessioni di complessi edilizi composti da più di un'unità abitativa l'Ufficio Tecnico comunale può prescrivere l'utilizzo di idonei sistemi di controllo di flusso e di eventuali serbatoi di accumulo al fine di garantire l'erogazione minima prevista per abitante e di evitare consumi impropri.

ART. 2 USO E MISURAZIONE DELL'ACQUA

1. Il Comune somministra acqua potabile per usi domestici e compatibilmente alle sue disponibilità, anche per gli altri usi per i quali si riserva di somministrare acque non, potabili quando questo sia igienicamente possibile.

2. L'acqua viene somministrata con il sistema di misura a contatore, con le modalità specificate dal presente regolamento.

3. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati dal contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario.

4. Resta altresì vietata sotto pena di risoluzione del contratto, qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa per uso potabile, quale ad esempio, condizionamento d'aria, innaffiamento etc.

ART.3 RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELL'ACQUA

1. Per ottenere la somministrazione dell'acqua l'interessato deve presentare al Comune l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato.

2. La somministrazione dell'acqua viene di norma effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'usufruttuario, dell'enfiteuta o del locatario.

3. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. fotocopia del documenti comprovante la conformità edilizia dell'immobile nel caso in cui non sia stato presentato dal precedente utente, consistente in concessione edilizia, istanza o concessione in sanatoria, nulla-osta all'esecuzione dei lavori edilizia o altro titolo comprovante la legittimità dell'opera;
 - b. fotocopia del codice fiscale e/o partita IVA;
 - c. fotocopia di un documento di identità;
 - d. copia del titolo di proprietà di enfiteusi, di usufrutto o copia del contratto di locazione contenente l'attestazione dell'avvenuta registrazione ove la stessa sia richiesta per legge, da consegnarsi entro sei mesi dalla richiesta, ovvero dichiarazione sostitutiva atto notorio.
4. Per le persone giuridiche, inoltre deve essere allegata copia del certificato di vigenza rilasciato dal tribunale e/o Camera del Commercio, in cui risulti che il richiedente sia rappresentante dell'Ente in questione.
5. In ipotesi di richiesta del locatore l'ufficio provvederà a dare comunicazione al proprietario dell'avvenuto allaccio, a mezzo raccomandata R.R. Qualora il proprietario, faccia pervenire osservazioni ostative al suddetto allaccio entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, l'ufficio provvederà alla revoca dell'utenza ed alla restituzione delle somme versate a titolo di anticipazione a titolo di depositi cauzionali previo calcolo dei consumi effettuati. In caso di mancanza di osservazioni, nel termine di cui sopra l'allaccio sarà considerato legittimamente concesso.

ART.4 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - VERSAMENTI

1. Il Comune, immediatamente nel caso di voltura o di ripristino o di utenza precedentemente attivata, vero accertata la possibilità della somministrazione per le nuove utenze, invita il richiedente a sottoscrivere il formale contratto di utenza di utenza previo:

- a) versamento nell'apposito c.c.p. comunale di €10,33 per diritto fisso di accesso e consegna della relativa attestazione di pagamento;
- b) pagamento dei diritti di segreteria;
- c) versamento sull'apposito c.c.p. comunale dell'eventuale importo di cui al comma 2 del presente articolo e della relativa attestazione di pagamento.

2. Nel caso in cui all'art.1 comma 2 il contratto tra utente e Comune prevederà che eventuali nuovi allacci sulla nuova condotta di distribuzione saranno subordinati ad un rimborso di quota parte delle spese sostenute dal realizzatore dell'opera.

ART. 5 DURATA E SCADENZA DEI CONTRATTI

1. I contratti di somministrazione decorrono dalla data di attivazione dell'utenza.

2. La disdetta del contratto, da effettuarsi con lettera raccomandata R.R. o tramite compilazione di appositi moduli da consegnarsi all'ufficio addetto, potrà essere fatta in qualsiasi momento indicando la decorrenza della stessa.

3.All'atto della conclusione del rapporto contrattuale dovranno essere tutte le somme dipendenti dal contratto stesso che saranno conguagliate su apposito c.c.p. comunale.

4.Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe o i canoni potranno subire delle variazioni purché autorizzate dalle competenti autorità (Consiglio Comunale) e l'utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura.

ART.6 SPESE

1. Le spese per l'eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte e tasse, contributi e canoni erariali, provinciale e regionale e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell'acqua sono a carico dell'utente.

ART.7 CAMBIO UTENTE

1. Il proprietario che venda il suo immobile durante il corso della somministrazione è tenuto a darne immediatamente comunicazione al Comune con lettera raccomandata R.R. o tramite compilazione di appositi moduli da consegnare all'ufficio addetto, chiedendo la risoluzione del contratto.

2.Qualora il Comune venga invece a conoscenza della vendita dell'immobile, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare entro 20 giorni la sua posizione nei riguardi del Comune con la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura, sotto pena, in caso contrario, di sospensione dell'erogazione idrica.

3.Il precedente beneficiario fino a quando il suo contratto non sarà risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e in particolare al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile e risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa.

4.Nel caso in cui non è possibile da parte del Comune, a causa del posizionamento interno del contatore, chiudere l'utenza questa si terrà risolta solo nel momento in cui sarà dato l'accesso per effettuare la sigillatura e la relativa lettura del contatore.

ART. 8 CAMBIO DI UTENZA

1.L'utente può chiedere in qualsiasi momento, dietro parere favorevole dell'Ufficio Tecnico, il cambiamento di utenza. Tale cambiamento avrà decorrenza dall'inizio del semestre successivo a quello della richiesta.

2. Contestualmente alla domanda dovrà fornire tutta la documentazione prevista dall'art. 3, nel caso non sia già in possesso dell'Amministrazione, assieme alla ricevuta dell'integrazione del deposito cauzionale.

ART. 9 DIVISIONE DI UN TERRENO O DI UN'AREA FABBRICABILE

1. In caso di divisione fra più proprietari di un terreno o di un'area fabbricabile già fornita di acqua è considerato titolare della somministrazione, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte di terreno o dell'area fabbricabile in cui si trova installato il contaltri.

2. I proprietari delle altre parti di terreno o dell'area fabbricabile che desiderano l'erogazione dell'acqua, dovranno farne domanda al Comune e sottoscrivere il nuovo contratto di utenza.

3. Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti l'opera di presa essa si intende di

proprietà condominiale.

ART.10 MORTE DELL'UTENTE

1. In caso di morte dell'utente i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto.
2. Gli eredi sono tenuti, entro 60 giorni dal decesso, a fare la voltura del contratto ad uno degli stessi allegando la documentazione di cui all'art. 3, nel caso non sia già in possesso dell'Amministrazione.
3. Qualora, invece il Comune venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli eredi, il contratto sarà risolto d'ufficio.

ART. 11 FALLIMENTO DELL'UTENTE

1. In caso di fallimento del titolare, il curatore fallimentare previa autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 30 giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione assumendone tutti gli obblighi.
2. Il curatore, che subentrerà, dovrà pagare integralmente al Comune quanto dovuto al fallito.

ART. 12 OPERE DI PRESA

1. Sotto la denominazione di “ Opere di Presa “ si intendono le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell'apparecchio di misura.
2. L'opera viene eseguita a cura dell'Amministrazione Comunale a spese dell'utente. Nelle more dell'attivazione del servizio la realizzazione dell'allaccio sarà effettuata a cura e spese dell'utente con la modalità ed i criteri prescritti dal Settore Tecnico del Comune .
3. Le opere così realizzate resteranno di proprietà del comune per la sola parte posta su strada ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico.
4. In ogni caso le parti delle opere di presa poste su aree private e destinate ad uso privato resteranno di proprietà dell'intestatario dell'utenza.
5. La fornitura dell'acqua in ogni stabile sarà fatta:
per la nuova costruzione con un'unica presa;
per le vecchie costruzioni anche con più prese da autorizzarsi a giudizio insindacabile del Comune.
6. Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa , saranno eseguite a spese dell'intestatario con la modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
7. È fatta tassativa proibizione all'utente di fare eseguire in proprio riparazioni dell'impianto a monte del contatore.
8. Contravvenendo alla disposizione del precedente comma, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale di €16,46 e risponderà delle conseguenze che dal suo operato potessero derivare.

ART. 13 IMPIANTO INTERNO

1. Tutte le opere di diramazione interna, a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura, saranno eseguite a cura e spese dell'utente.
2. Gli impianti interni dovranno, peraltro essere eseguiti in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza, serbatoi o apparecchi utilizzatori, ove l'acqua risulti a contatto con l'ambiente esterno, onde evitare qualsiasi possibilità di immissione in rete di acque non pure.

3. Di norma le tubazioni principali a valle dell'apparecchio di misura dovranno avere un diametro non inferiore a quelle delle tubazioni a monte dell'apparecchio.
4. La distribuzione dell'acqua nell'interno degli stabili deve avvenire attraverso tubi di materiale approvato dalla Autorità Sanitaria e conforme alle normative C.E.E.
5. E' vietata l'installazione di apparecchi di erogazione che consentono successive portate istantanee, che possono danneggiare la distribuzione ad altri utenti.
6. E' vietato, inoltre, usufruire delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per gli apparecchi elettrodomestici od altro in quanto tale utilizzazione non è conforme alle leggi sulla sicurezza degli impianti.
7. Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere quanto necessario all'installazione dell'impianto interno nell'interesse del servizio.
8. L'erogazione dell'acqua non potrà essere attivata se prima il personale del Comune non avrà accertato la perfetta rispondenza dell'impianto interno a quanto sopra, senza che il Comune assuma con ciò alcuna responsabilità.
9. Qualora il personale del Comune constati che detti impianti non rispondano alle norme di cui sopra ne daranno comunicazione all'utente, perché provveda a regolarizzarli. Se gli inconvenienti riscontrati persistessero oltre il termine di 20 giorni da quello del recapito dell'avviso, il Comune non concederà la somministrazione e la sospenderà se già iniziata, fino a quando le anomalie riscontrate non verranno eliminate.
10. Ogni modifica che l'utente vorrà apportare all'impianto interno dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

ART.14 ISPEZIONI DEGLI APPARECCHI DI MISURA E DEGLI IMPIANTI INTERNI –PENALI

1. Il Comune si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare dal proprio personale gli apparecchi di misura e gli impianti interni, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.
2. Gli utenti dovranno permettere ai tecnici, autorizzati dal Comune, libero accesso in tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto.
3. In caso di impedimento o opposizione ingiustificate a tale verifiche il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone notizie all'utente, fino a che le ispezioni non siano state eseguite e ciò senza l'utente, fino a che le ispezioni non siano state eseguite e ciò senza che l'utente possa prendere indennizzi di sorta o cessino di essere vincolati all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
4. Nel caso in cui dal personale del Comune venga constatata l'infrazione o l'alterazione dei sigilli posti a garanzia della registrazione dei consumi delle utenze a contatore sarà dovuta dall'utente una penale di €16,46.
5. Nel caso che dal personale addetto venga constatata la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua sarà dovuta dall'utente una penale di €16,46.
6. Nel caso sia accertata da parte del personale addetto, l'utilizzazione da parte dell'utente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o scopi diversi da quelli specificati da contratto sarà dovuta dall'utente una penale di €16,46.

ART. 15 SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE E SUCCESSIVO RISPRISTINO

1. Nei casi di cui al comma 4, 5 e 6 del precedente articolo 14 si procederà immediatamente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua.
2. La fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso e il pagamento delle penali applicate.
3. Le penali di cui ai precedenti comma 4, 5 e 6 del precedente articolo 14 sono dovute anche se

il fatto è commesso da terzi.

4. Il Comune, qualora l'utente non paghi quanto dovuto o sia già in corso in qualche infrazione, ha la facoltà di risolvere il contratto.

5. In tutti i casi di cui ai precedenti comma 4, 5 e 6 del precedente articolo è fatta salva la facoltà del Comune ad esercitare una eventuale azione penale.

ART.16 SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'EROGAZIONE O RIDUZIONE DI PRESSIONE

1. Il Comune non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso idrico o ad una eventuale diminuzione di pressione, da qualsiasi causa essa provocata, ma si impegna a provvedere, al più presto possibile, a ripristinare la regolarità del flusso idrico.

2. Per quanto possibile il Comune cercherà di avvertire preventivamente di una eventuale interruzione, tuttavia l'utente non potrà pretendere per l'interruzione del flusso, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.

3. Perdurando la sospensione dell'acqua per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi, l'utente avrà diritto, dietro richiesta, ad uno scomputo proporzionale sui corrispettivi fissi.

4. La riduzione non sarà accordata se tale sospensione sarà causata dall'utente o dai suoi inquilini o dipendenti.

5. All'infuori di detto scomputo il Comune non sarà tenuto ad altri indennizzi.

ART. 17 PAGAMENTI E RATEIZZAZIONE

1. Le somme dovute per la somministrazione dell'acqua e le altre somme dovute al Comune per l'utenza, dovranno essere pagate entro 20 giorni dalle relative scadenze alla Tesoreria Comunale od a mezzo apposito c.c.p.

2. I pagamenti avvenuti successivamente saranno soggetti ad una indennità fissa di mora del 6% ed al recupero delle spese di consegna o di spedizione dei solleciti di pagamento.

3. In difetto di pagamento, entro il trentesimo giorno, il Comune avrà diritto di sospendere l'erogazione agli utenti morosi, previa notifica del relativo avviso, salva ogni azione per il recupero del credito e degli interessi dovuti.

4. I pagamenti, ove non comprendano tutto quanto dovuto, saranno accettati in conto della maggiore somma dovuta fermo restando il diritto del Comune alla sospensione della somministrazione dell'acqua.

5. La riattivazione della somministrazione dell'acqua interrotta per morosità in ogni casa sarà subordinata al versamento di quanto spettante al Comune nonché delle indennità di mora e della quota fissa di €1,65 per rimborso spese di accesso del fontaniere.

6. Su richiesta dell'utente moroso, da effettuarsi prima della scadenza della prima rata, l'importo dovuto potrà essere rateizzato applicando un tasso pari al T.U.S. in vigore al momento della rateizzazione aumentando di tre punti.

7. La rateizzazione non potrà avere una durata superiore a 12 mesi.

ART.18 CONTRATTI PER EROGAZIONE A CONTATORE

1. Nei contratti a contatore deve essere garantito il pagamento della quota fissa annuale.

Tale somma non è frazionabile.

ART.19 DIAMETRO DELLA PRESA DEL CONTATORE

1. Il tipo del diametro del contatore della presa, della tubazione e del contatore saranno determinati tenendo presente le caratteristiche dell'erogazione richiesta. Di norma per le utenze di uso domestico il diametro non potrà essere superiore a ½ pollice o ad un diametro foro di 14 millimetri.

ART.20 POSA IN OPERA DEI CONTATORI.

1. Spetta al Comune stabilire il luogo dove dovrà esser installato il contatore.

2. I contatori dovranno essere installati in luoghi dove il personale del Comune potrà liberamente accedere per procedere alla lettura e all'ispezione.

3. Normalmente i contatori sono installati all'esterno delle proprietà al fine di consentire un più semplice controllo e lettura:

- in nicchie eseguite esternamente nelle facciate degli immobili e situate a cm 90 di altezza dal suolo, munite di scarico dell'acqua.
- in nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili o muri di recinzione eseguite come sopra;
- eccezionalmente nei cortili degli stabili o in locali appositamente costruiti negli scantinati e sottoscala;

4. La manutenzione del manufatto, costruito per proteggere il contatore, sarà a carico dell'utente.

5. Il Comune può imporre all'utente di installare a monte del contatore un rubinetto di chiusura.

6. Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti dal comune di un sigillo metallico, onde poter accertare eventuali manomissioni.

7. Il Comune ha la facoltà di imporre a spese dell'utente il cambiamento del posto del contatore qualora la precedente installazione, a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.

8. Gli apparecchi di misura potranno essere rimossi o spostati solo con il consenso del Comune e sotto la vigilanza del suo personale.

9. Tutte le nuove installazioni dovranno comunque essere poste all'esterno della proprietà come previsto al comma 3 e quindi anche al di fuori di eventuali giardini e pertinenze salvo così autorizzati di condominio;

10. In caso di modifica dell'impianto esistente, gli utenti sono tenuti a trasferire il contatore all'esterno della proprietà come previsto nei commi precedenti.

ART.21 CONTATORI GENERALI DIVISIONALI

1. Il Comune di norma autorizzerà l'installazione dei contatori nel numero ritenuto necessario per una giusta misurazione dell'acqua.

2. Il proprietario di uno stabile o l'amministratore del condominio, che ha ottenuto la somministrazione dell'acqua con uno o più contatori, potrà misurare l'erogazione nei singoli

appartamenti mediante altri contatori (divisionali) da installare a cura e sue spese.

3. Il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio non potrà praticare a coloro che usufruiscono dell'acqua condizioni economicamente più onerose praticate dal Comune.

4. Il consumo dell'acqua è comunque accertato dal contatore installato dal Comune.

ART. 22 LETTURA DEI CONTATORI

1. Gli apparecchi di misura e di controllo vengono letti e verificati in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno e di norma almeno due volte l'anno per effettuare la fatturazione a consuntivo.

2. Qualora il presidente incaricato non abbia potuto accedere al contatore per effettuare la prevista lettura semestrale, al fine di evitare l'emissione di fatture riferite ai soli canoni, l'utente sarà invitato a comunicare la lettura mediante avviso scritto.

3. Qualora non sia stato possibile effettuare, per cause imputabili all'utente, la lettura del contatore e l'utente non abbia provveduto entro 10 giorni dalla richiesta a comunicare la lettura sarà emessa una fattura riferita ai soli canoni e sarà facoltà del Comune, previo avviso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sospendere l'erogazione, che sarà ripresa solo dopo l'effettuazione della lettura ed il pagamento dell'acqua consumata.

ART.23 VERIFICA DEI CONTATORI

1. L'utente qualora ritenga erronee le indicazioni del proprio contatore può chiederne la verifica.

2. Accertata la fondatezza del reclamo il contatore sarà sostituito a spese dell'utente ed il consumo dell'acqua verrà calcolato dall'emissione dell'ultima fattura fino alla sostituzione del contatore e sarà valutato consumo medio giornaliero facendo riferimento all'ultimo periodo non contestato.

ART. 24 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

1. In caso di rimozione e sostituzione del contatore verrà redatto il relativo verbale in duplice copia che firmato dal personale del Comune e dall'utente, dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro ed il numero del contatore, la lettura al momento della sostituzione, le cause della rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

2. Una delle due copie del verbale sarà consegnata all'utente.

ART. 25 CONTRATTI PER EROGAZIONE USO CANTIERE

1) Il Comune su richiesta dell'utente concede l'erogazione di acqua per uso cantiere, dietro pagamento del canone stabilito, nel rispetto delle seguenti regole:

- a) tutte le spese per la fornitura, l'installazione e la manutenzione dell'impianto sono a carico dell'utente;
- b) la durata del contratto è limitata, questa viene a cessare con la fine dei lavori che deve essere comunicata agli appositi uffici tramite avviso o lettura raccomandata R.R.
- c) il Comune installerà a spese dell'utente, a monte dell'impianto, un contatore che verrà sigillato dal proprio personale e consentirà di poter quantificare il consumo

effettuato.

- d) Il Comune, salvo casi particolari, per le utenze di uso cantieristico concede di norma attacchi non superiore a ½ pollice o ad un diametro pari a foro 14 mm.
- e) Le somme dovute al Comune per la somministrazione di acqua, dovranno essere pagate entro 20 giorni dalla data di fine lavori e versare su apposito C.C.P.
- f) Qualora il Comune riscontri l'alterazione dei sigilli posti al contaltri o manomissioni all'impianto al fine di alterare la registrazione dei consumi, sarà dovuta all'utente una penale di €16,46 e la sospensione dell'erogazione di acqua.

ART. 26 CONSUMO – PAGAMENTO

- 1) Il consumo dell'acqua sarà accertato in base alla lettura dei contatori effettuata da incaricati del Comune o dall'utente, in base alle modalità stabilite dall'art. 22. Il cui canone annuale sarà pagato anticipatamente, l'eccedenza, cioè la differenza fra il consumo effettivo e il quantitativo impegnato, fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 5, sarà pagato posticipatamente secondo le tariffe vigenti. La quantità annuale d'acqua consumata in meno rispetto a quella impegnata per contratto non potrà compensare maggiori consumi effettuati in anni precedenti o successivi.
- 2) L'integrazione al minimo impegnato previsto per gli altri usi di 20 mc/anno per ogni addetto viene estesa anche per ogni paziente o degente per le strutture socio-sanitarie.
- 3) Non potrà essere applicata un'integrazione al minimo impegnato superiore al 40% del consumo registrato nell'anno;

ART 27 CONTRATTI PER IDRANTI ANTINCENDIO

1. Il Comune su richiesta dell'utente concede l'erogazione per l'impianto di idranti antincendio , dietro pagamento del canone stabilito nel rispetto delle seguenti regole:

- a) Gli idranti potranno essere aperti solo in caso di incendio e l'utente dovrà darne comunicazione al Comune entro 24 ore dal loro utilizzo.
- b) L'apertura dell'impianto fatta per qualsiasi altro motivo che non sia quello dell'incendio, comporterà l'applicazione di una sanzione di €164,60 oltre al pagamento dell'acqua consumata.
- c) Tutte le spese per la fornitura e l'installazione, nonché la manutenzione dell'impianto sono a cura e a carico dell'utente.
- d) A monte dell'impianto antincendio il Comune installerà a spese dell'utente, un contaltri che verrà sigillato dal proprio personale e che consentirà di poter controllare l'eventuale consumo in caso di apertura dell'impianto.
- e) Il comune non garantisce l'efficienza degli impianti antincendio e declina ogni responsabilità dovuta al loro cattivo funzionamento.
- f) Qualora il Comune verifichi che i sigilli posti al contaltri vengono rimossi o che venga fatta qualsiasi altra modifica all'impianto di erogazione applicherà all'utente una sanzione di €164,60.

Il seguente regolamento, composto da 27 articoli, sostituisce il precedente a tutti gli effetti ed è vincolato alle leggi n. 267 del 2000 e la L. n. 36 del 1994 nonché alla Legge Regionale n. 6 del 1996 che dettano le disposizioni in materia di risorse idriche.